Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 97

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Sabato, 18 aprile 1964 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI – TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO – LIBRERIA DELLO STATO – PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA – CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
Annuo L. **17.030** - Semestrale L. **9.020** - Trimestrale L. **5.010** - Un fascicolo L. **75** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
Annuo L. **13.530** - Semestrale L. **7.520** - Trimestrale L. **4.010** - Un fascicolo L. **65** - Fascicoli annate arretrate: il doppio

I PREZZI sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte II, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero del Tesoro. Le agenzie di Milano, Napoli e Firenze possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Ricompense al valor militare « alla memoria » concesse dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per attività partigiana.

Decreto presidenziale 19 dicembre 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1964
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 264

E' concessa la seguente decorazione:

CROCE AL VALOR MILITARE

COCCA Luigi, nato a Prandaglio (Brescia) il 7 agosto 1923, partigiano combattente. — Valoroso combattente, in una azione contro preponderanti forze nemiche si batteva con indomito coraggio. Sopraffatto e catturato veniva condannato alla pena capitale. Affrontava la morte con eroica fermezza. — Cesane, 4 marzo 1945.

(2826)

Decreto presidenziale 26 dicembre 1963
registrato alla Corte dei conti, addì 11 febbraio 1964
registro n. 1 Presidenza, foglio n. 265

E' concessa la seguente decorazione:

CROCE AL VALOR MILITARE

COCCA Angelo Bruno, nato a Prandaglio (Brescia) il 20 settembre 1924, partigiano combattente. — Valoroso combattente, in un'azione contro preponderanti forze nemiche si batteva con indomito coraggio. Sopraffatto e catturato, veniva condannato alla pena capitale. Affrontava la morte con eroica fermezza. — Cesane, 4 marzo 1945.

(2825)

LEGGI E DECRETI

LEGGE 2 aprile 1964, n. **188**.

Modifica alla legge 14 novembre 1962, n. 1619, concernente l'autorizzazione di spesa per i servizi della programmazione economica generale.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La spesa autorizzata con legge 14 novembre 1962, n. 1619, per ciascuno degli esercizi finanziari 1963-64 e 1964-65, per i servizi della programmazione economica generale, è elevata da 150 milioni di lire a 300 milioni di lire.

Art. 2.

Le autorizzazioni di spesa di cui all'articolo precedente sono destinate alle finalità previste dal primo comma dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1962, n. 1619, ed altresì al pagamento delle spese per missioni inerenti ai servizi della programmazione ed all'attività

delle Commissioni e Comitati nominati ai sensi dello stesso primo comma dell'articolo 1 della legge 14 novembre 1962, n. 1619, nonchè al pagamento delle spese per l'acquisto di pubblicazioni, giornali e materiale di ufficio e per la stampa di rapporti e relazioni.

Art. 3.

All'onere di lire 150 milioni, conseguente all'attuazione della presente legge nell'esercizio 1963-64, verrà fatto fronte con una aliquota delle maggiori entrate derivanti dalla applicazione della legge 31 ottobre 1963, n. 1458, concernente il condono in materia tributaria delle sanzioni non aventi natura penale.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 2 aprile 1964

SEGNI

MORO — GIOLITTI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 aprile 1964, n. **189**.

Conversione in legge del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, adottato ai sensi dell'art. 77, comma secondo, della Costituzione, recante modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 25, recante modificazioni al regime fiscale della benzina, degli idrocarburi aciclici saturi e naftenici, liquidi e dei gas di petrolio liquefatti per autotrazione.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI — GIOLITTI — COLOMBO — ANDREOTTI — REALE — MEDICI — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 aprile 1964, n. **190**.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, adottato ai sensi dell'art. 77, comma secondo, della Costituzione, concernente l'istituzione di una imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, concernente l'istituzione di una imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti, con le seguenti modificazioni:

all'articolo 1, lettera *a*), sono aggiunte le parole «comprese le autovetture per il trasporto promiscuo di persone e di cose»;

dopo la lettera *b*) è aggiunto il seguente comma:

«Agli effetti del presente decreto, per nuove s'intendono le autovetture che vengono iscritte per la prima volta nel Pubblico registro automobilistico»;

E' aggiunto, inoltre, il seguente comma:

«Ai sensi del presente decreto si intendono privati consumatori tutte le persone fisiche e giuridiche, gli enti e le associazioni di qualsiasi specie i quali, per quanto concerne i prodotti di cui alla lettera *a*), iscrivano per la prima volta l'autovettura nel Pubblico registro automobilistico e per quanto concerne i prodotti di cui alla lettera *b*) li acquistino per uso proprio presso industriali o commercianti»;

Il testo dell'articolo 2 è sostituito col seguente:

«Per i prodotti di cui alla lettera *a*) del precedente articolo 1, sia nazionali che di provenienza estera, l'imposta è dovuta nella misura risultante dalla seguente formula:

$$I = P^2 + 1.500\ i^2 + 0{,}01\ c^2$$

dove "I" indica l'importo dell'imposta dovuta, "P" il prezzo di listino di vendita in Italia espresso in decine di migliaia, "i" l'ingombro espresso in metri quadrati e "c" la cilindrata complessiva espressa in centimetri cubici.

Per ingombro s'intende il prodotto della lunghezza massima per la larghezza massima dell'autovettura, compresi i paraurti ed ogni altra sovrastruttura.

Il numero che esprime l'ingombro, quando non sia multiplo di 0,10, è arrotondato al multiplo di 0,10 immediatamente superiore; il numero che esprime la cilindrata in centimetri cubici, quando non sia un intero multiplo di dieci, è arrotondato al numero intero multiplo di 10 immediatamente superiore e il prezzo, quando non è multiplo di diecimila, è arrotondato al multiplo di diecimila immediatamente superiore.

L'imposta è dovuta secondo le norme del decreto legislativo luogotenenziale 18 giugno 1945, n. 399, e successive modificazioni ed è corrisposta in occasione della registrazione degli atti che, a' termini dell'articolo 6 n. 3 del regio decreto 29 luglio 1927, numero 1814, devono essere prodotti al Pubblico registro automobilistico per la prima iscrizione della proprietà delle autovetture. Essa non può, in alcun caso, essere inferiore al 5 per cento nè superiore al 15 per cento del prezzo di listino in Italia al netto dell'I.G.E.»;

Il testo dell'articolo 3 è sostituito col seguente:

« Per i prodotti di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 1 l'imposta è dovuta a cura del venditore sul prezzo di listino in Italia per i prodotti nuovi o sul prezzo praticato all'acquirente per i prodotti usati e per i prodotti nuovi non compresi nei listini, con diritto a rivalsa sull'acquirente stesso, in base all'aliquota del 5 per cento per i prezzi di importo fino a lire cinquecentomila e in base all'aliquota del 15 per cento per i prezzi d'importo da lire tre milioni e oltre. Per i prezzi intermedi l'aliquota è stabilita in base alla seguente formula:

$$a = \frac{P}{25} + 3$$

dove " *a* " indica l'aliquota e " *P* " il prezzo espresso in decine di migliaia di lire.

Ai fini dell'applicazione della formula di cui sopra le frazioni di prezzo inferiori a lire diecimila si arrotondano a lire diecimila.

L'imposta si corrisponde in base ad apposito documento scritto da rilasciarsi a cura del venditore nei modi e nei termini stabiliti per il pagamento dell'imposta generale sull'entrata dal regio decreto-legge 9 gennaio 1940, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni ed integrazioni ».

La tabella allegata al decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, è soppressa.

All'articolo 5, il secondo comma è sostituito col seguente:

« A tal fine non concorre a formare il valore imponibile l'ammontare dell'imposta generale sull'entrata liquidata per l'importazione dei prodotti stessi ».

All'articolo 7, dopo le parole « imposta speciale sugli acquisti » sono aggiunte le altre « dei prodotti di *cui alla lettera b) del precedente articolo 1* ».

All'articolo 8, terzo comma, le parole « riscosso o pattuito » sono sostituite con le altre « sul quale l'imposta è dovuta ».

All'articolo 9, nel secondo periodo, dopo le parole « Ministro per le finanze » sono aggiunte le altre « in materia di violazioni all'imposta applicata sui prodotti di cui alla lettera *b*) del precedente articolo 1 ».

L'articolo 10 è soppresso.

Art. 2.

Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI — MEDICI — MATTARELLA — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

LEGGE 12 aprile 1964, n. 191.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, adottato ai sensi dell'art. 77, comma secondo, della Costituzione, recante modificazioni temporanee alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificazioni della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' convertito in legge il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 27, recante modificazioni temporanee della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, istitutiva di una ritenuta d'acconto o d'imposta sugli utili distribuiti dalle società e modificativa della disciplina della nominatività obbligatoria dei titoli azionari, con le seguenti modificazioni:

All'articolo 1, nel primo comma, le parole: « L'Aliquota prevista dall'articolo 10 della stessa legge è elevata dall'8 al 30 per cento » sono sostituite con le altre: « In difetto delle condizioni innanzi richieste la ritenuta è operata a titolo di imposta nella misura del 30 per cento. La stessa aliquota si applica nell'ipotesi prevista dall'articolo 10 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, *ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo* di imposta prevista dalla stessa legge »; nel terzo comma, le parole: « Nella ipotesi prevista dal secondo comma non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall'articolo 5 e dall'articolo 7 » sono sostituite con le altre: « Nella ipotesi prevista dal secondo comma ed in tutte le altre ipotesi di ritenuta a titolo di imposta non si fa luogo alle comunicazioni ed annotazioni previste dall'articolo 5, dall'articolo 7 e dall'articolo 11 »; l'ultimo comma è sostituito dal seguente: « L'obbligo della ritenuta e delle comunicazioni non si applica agli utili distribuiti dalle Banche popolari cooperative il cui capitale sociale non superi i 500 milioni di lire e dalle società cooperative iscritte nel Registro prefettizio della cooperazione, purchè nei relativi statuti siano espressamente previste le condizioni indicate all'articolo 26 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e sempre che le condizioni indicate alle lettere *a*) e *b*) del predetto articolo 26 siano state osservate negli ultimi cinque anni »; dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente: « Sugli utili percepiti dalle società semplici, in nome collettivo ed accomandita semplice la ritenuta è operata a titolo di imposta nella misura del 30 per cento ».

All'articolo 3, dopo il primo comma del nuovo testo dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, è aggiunto il seguente comma: « Nell'ipotesi prevista dal terzo comma dell'articolo 1 della presente legge il termine di venti giorni decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione nel Foglio annunzi legali »; nel successivo comma del nuovo testo dell'articolo 2 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, le date: « 20 gennaio » e « 20 luglio » sono sostituite con le altre: « 28 febbraio » e « 31 agosto »; nel terzultimo comma, le parole: « legge 29 dicembre 1962, n. 1745 » sono sostituite con le altre: « presente legge ».

Art. 2.

Le modificazioni apportate al decreto-legge con la presente legge di conversione hanno efficacia dalla data di entrata in vigore del decreto-legge medesimo.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 12 aprile 1964

SEGNI

MORO — TREMELLONI — GIOLITTI — COLOMBO — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1964, n. 192.

Destinazione ad altra disciplina del posto di professore di ruolo convenzionato, già destinato all'insegnamento di «Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica» presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni ed integrazioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1961, n. 1305, con il quale venne approvata e resa esecutiva la convenzione stipulata in Sassari in data 17 novembre 1961 per il finanziamento e l'istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento di «Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica» presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' approvato e reso esecutivo l'annesso atto stipulato in Sassari in data 8 gennaio 1964 aggiuntivo alla convenzione stipulata anch'essa in Sassari il 17 novembre 1961 — approvata e resa esecutiva con il decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1961, n. 1305, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 316 del 21 dicembre 1961 — relativa all'istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato destinato all'insegnamento della «Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica» presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Sassari, con il quale la predetta Università e la Società per l'Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.) di Saint Vincent, finanziatrice del predetto posto, stabiliscono di comune accordo di rendere libera la destinazione del posto in parola per l'insegnamento di una materia chirurgica, che sarà di volta in volta scelta dalla Facoltà interessata; fermi restando tutti gli altri impegni contrattuali assunti precedentemente dalle parti contraenti, resi esecutivi col precitato decreto presidenziale n. 1305. Unitamente alla presente convenzione aggiuntiva vengono approvati i relativi atti allegati, compreso il foglio della S.I.T.A.V. in data 16 dicembre 1963 che prevede l'aumento dei contributi da L. 3.800.000 a L. 4.700.000 e da L. 760.000 a L. 940.000.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 21 gennaio 1964

SEGNI

GUI — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 aprile 1964
Atti del Governo, registro n. 182, foglio n. 110. — VILLA

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI SASSARI

Repertorio n. 107

Atto aggiuntivo alla convenzione stipulata a Sassari, addì 17 novembre 1961, tra la Società per l'Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.) di Saint-Vincent e l'Università di Sassari per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di «Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica» presso la Facoltà di medicina e chirurgia di detta Università, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1961, n. 1305.

L'anno millenovecentosessantaquattro, addì otto (8) del mese di gennaio, a Sassari, nell'ufficio del Rettorato dell'Università degli studi di Sassari, piazza Università numero civico 22, innanzi a me dott. Giulio Zedda, nato a Sassari il 21 ottobre 1925, consigliere di 1ª classe e direttore amministrativo ff. della medesima Università, delegato con decreto rettorale in data 30 dicembre 1963 a redigere gli atti ed i contratti per conto dell'Università stessa, sono personalmente comparsi:

il prof. Sergio Costa, nato a Sassari il 5 dicembre 1904, e domiciliato presso il Rettorato dell'Università degli studi di Sassari, nella sua qualità di rettore e legale rappresentante della stessa, autorizzato alla stipulazione del presente atto con deliberazione del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Sassari in data 31 dicembre 1963 (allegato *A*);

il rag. Guido Loschi, nato a San Giorgio Canavese il 15 ottobre 1912, dirigente amministrativo della Società per l'Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.), con sede in Saint-Vincent, debitamente autorizzato alla stipulazione del presente atto dal Consiglio di amministrazione di detta Società con deliberazione in data 3 gennaio 1964, deliberazione per estratto conforme alle risultanze del libro dei verbali, a firma di Fucile Irene notaro in Saint-Vincent - Repertorio al n. 5124 in data sette gennaio 1964 (allegato *B*);

Premesso

che tra la Società Incremento Turistico Alberghiero Valdostano (S.I.T.A.V.), con sede in Saint-Vincent e l'Università degli studi di Sassari, rispettivamente rappresentate dal dott. Carlo Gabriele Cotta, amministratore di detta Società ed il rettore prof. Pasquale Marginesu, addì 17 del mese di novembre dell'anno *millenovecentosessantuno*, è stata stipulata, per la istituzione di un posto di professore di ruolo per l'insegnamento di «Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica» presso la Facoltà di medicina e chirurgia della predetta Università, apposita convenzione a rogito del dott. Giuseppe Pitzorno, convenzione registrata a Sassari, *addì 20 novembre 1961, al n. 1581, mod. I, vol. 301. Gratis*;

che con provvedimento del Ministero della pubblica istruzione in data 14 dicembre 1963, il prof. Antonio Ruffo, titolare della cattedra di Patologia speciale chirurgica è stato trasferito all'Università di Ferrara a decorrere dal 15 dicembre 1963 e che pertanto si è reso libero il posto di ruolo convenzionato;

che la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Sassari con deliberazione in data 17 dicembre 1963, ha approvato il cambiamento della denominazione della cattedra di cui alla convenzione su calendata da «Patologia speciale chirurgica» a «Materia chirurgica» (allegato *C*);

che la Società Incremento Turistico Alberghiero Valdostano con nota 16 dicembre 1963 ha fatto conoscere che il

posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di «Patologia speciale chirurgica» si è reso disponibile e quindi destinato per un insegnamento di materia chirurgica (allegato *D*).

Tutto ciò premesso, i signori comparenti della cui identità personale e piena capacità giuridica sono personalmente certo e che, col mio consenso, hanno dichiarato di rinunciare all'assistenza dei testimoni, in esecuzione dell'autorizzazione ricevuta dagli Enti che rispettivamente rappresentano, convengono e stipulano quanto appresso:

Articolo unico.

La dizione insegnamento di «Patologia speciale chirurgica e propedeutica clinica» figurante nella convenzione stipulata a Sassari addì 17 novembre 1961, repertorio n. 86, registrata a Sassari addì 20 stesso mese, al n. 1581, mod. 1, vol. 301, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 8 dicembre 1961, n. 1305, è modificata, a tutti gli effetti, in insegnamento di «Materia chirurgica» per cui il posto di professore di ruolo è destinato, ferme rimandendo tutte le altre clausole indicate negli articoli della citata convenzione, ad un insegnamento di «Materia chirurgica», da determinarsi volta per volta con provvedimento della competente Facoltà di medicina e chirurgia.

Il presente atto è esente da tassa di registro e bollo ai termini dell'art. 45 della legge 24 luglio 1962, n. 1073.

Le parti dichiarano di aver preso conoscenza degli allegati a questo atto e pertanto dispensano me funzionario rogante dalla lettura dei medesimi.

Richiesto io funzionario rogante ricevo questo atto dattiloscritto da persona di mia fiducia, da me letto ai signori comparenti, i quali individualmente lo approvano e lo dichiarano conforme alla volontà espressami.

Questo atto occupa quattro (4) facciate e fin qui della quinta (5) di due (2) fogli di carta uso bollo e viene firmato anche a margine dei fogli che non portano le firme finali, nonchè a margine degli allegati.

F.to: prof. Sergio COSTA
» rag. GUIDO LOSCHI
» Giulio ZEDDA, *funzionario rogante*

Registrato a Sassari, addì 9 gennaio 1964 al n. 2523, mod. I, vol. 307, gratis.

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1964.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico della località Poggio sita nel comune di Laigueglia (Savona).

IL MINISTRO PER LA PUBBLICA ISTRUZIONE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO
PER IL TURISMO E LO SPETTACOLO

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla protezione delle bellezze naturali;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, per l'applicazione della legge predetta;

Considerato che la Commissione provinciale di Savona per la protezione delle bellezze naturali, nella adunanza del 5 aprile 1962 ha incluso nell'elenco delle cose da sottoporre alla tutela paesistica compilato ai sensi dell'art. 2 della legge sopracitata, la località Poggio nel comune di Laigueglia;

Considerato che il verbale della suddetta Commissione è stato pubblicato nei modi prescritti dall'art. 2 della precitata legge, all'albo del comune di Laigueglia;

Vista l'opposizione presentata, a termini di legge, avverso la predetta proposta di vincolo dal sindaco di Laigueglia;

Considerato che il vincolo non significa divieto assoluto di costruibilità o, comunque, di modifiche allo stato del luogo protetto dalla legge, ma impone soltanto l'obbligo di presentare alla competente Soprintendenza, per la preventiva approvazione, qualsiasi progetto di lavori che si intendano effettuare nella zona;

Riconosciuto che la zona predetta ha notevole interesse pubblico perchè, costituendo la naturale cornice verde dell'antico nucleo abitato con il quale si integra armoniosamente, forma un quadro naturale d'incomparabile bellezza offrendo inoltre numerosi punti di vista e belvedere accessibili al pubblico, da cui si gode il panorama dell'ampia insenatura sottostante;

Decreta:

La zona sita nel territorio del comune di Laigueglia, località Poggio, così delimitata: nord, strada del nuovo cimitero fino all'incrocio con la strada vicinale del Vallone; strada vicinale del Vallone, fino all'incrocio con la strada congiungente quest'ultima con la strada vicinale del Poggio; est, zona precedentemente vincolata (decreto ministeriale 25 marzo 1958); sud, vico Semeria a partire dalla via Aurelia fino a piazza De Amicis, piazza De Amicis e strada vicinale del Poggio fino all'incrocio con il tratto di strada congiungente quest'ultima con la strada vicinale del Vallone; ovest, tratto di strada congiungente la strada vicinale del Poggio con la strada vicinale del Vallone, ha notevole interesse pubblico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, ed è quindi sottoposta a tutte le disposizioni contenute nella legge stessa.

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, numero 1357, nella *Gazzetta Ufficiale* insieme con il verbale della Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali di Savona.

La Soprintendenza ai monumenti di Genova curerà che il comune di Laigueglia provvede all'affissione della *Gazzetta Ufficiale* contenente il presente decreto all'albo comunale entro un mese dalla data della sua pubblicazione, e che il Comune stesso tenga a disposizione degli interessati altra copia della *Gazzetta Ufficiale* con la planimetria della zona vincolata, giusta l'art. 4 della légge sopracitata.

La Soprintendenza comunicherà al Ministero la data della effettiva affissione della *Gazzetta Ufficiale* stessa.

Roma, addì 22 febbraio 1964

p. Il Ministro per la pubblica istruzione
FENOALTEA

Il Ministro per il turismo e lo spettacolo
CORONA

Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona

Estratto del verbale n. 34

Il giorno cinque del mese di aprile 1962, alle ore 15,30, in Savona, nei locali dell'Ente provinciale del turismo in via del Vegerio 2/3, si è riunita la Commissione provinciale per la tutela delle bellezze naturali della provincia di Savona, per discutere il seguente

Ordine del giorno:

(*Omissis*).

2. LAIGUEGLIA - Revisione dei vincoli delle zona di interesse paesistico (fascie costiere e località Poggio).

(*Omissis*).

Il soprintendente prof. Dillon fa presente che è indispensabile che la zona già vincolata venga meglio definita con elementi topografici precisi.

La Commissione pertanto all'unanimità, con la sola astensione del sindaco di Laigueglia, approva il vincolo delle seguenti zone:

(*Omissis*).

c) *Località Poggio*: così delimitata:

nord: strada del nuovo cimitero fino all'incrocio con la strada vicinale del Vallone; strada vicinale di Vallone fino all'incrocio con la strada congiungente quest'ultima con la strada vicinale del Poggio;

est: zona precedentemente vincolata (decreto ministeriale 25 marzo 1958);

sud: vico Semeria a partire dalla via Aurelia fino a piazza De Amicis, piazza De Amicis e strada vicinale del Poggio fino all'incrocio con il tratto di strada congiungente quest'ultima con la strada vicinale del Vallone;

ovest: tratto di strada congiungente la strada vicinale del Poggio con la strada vicinale del Vallone.

La motivazione proposta è la seguente:

« Complesso paesistico integrante gli elementi architettonici e costituente un fattore determinante di qualificazione ambientale ».

(*Omissis*).

Alle ore 18,15 il presidente dichiara chiusa la seduta.

Il presidente: avv. BARILE

Il segretario: D'AMBROSIO

(3358)

DECRETO MINISTERIALE 28 febbraio 1964.

Retribuzioni medie ai fini del calcolo dei contributi assicurativi e previdenziali per il personale tavoleggiante, retribuito a percentuale, dipendente dai pubblici esercizi di Bari e Provincia.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 35, primo comma, del testo unico delle norme sugli assegni familiari, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, numero 797, concernente la possibilità di determinare appositi salari medi per particolari categorie di lavoratori, ai fini del calcolo dei contributi dovuti per gli assegni familiari;

Visto l'art. 5 del decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, sulla validità dei salari medi e convenzionali per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi;

Visti gli articoli 2, sub 6, ultimo comma, e 17, primo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218, circa la possibilità di stabilire, per determinate categorie, apposite tabelle di retribuzioni medie agli effetti del calcolo dei contributi dovuti per le assicurazioni invalidità, vecchiaia e superstiti, tubercolosi e disoccupazione involontaria;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 19 aprile 1946, n. 238, modificato dall'art. 8 del recreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 gennaio 1947, n. 14, sulla estensione delle disposizioni contenute nel decreto luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 692, ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto l'art. 1, secondo comma, della legge 19 febbraio 1951, n. 74, sulla determinazione degli elementi della retribuzione da considerarsi ai fini del calcolo dei contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;

Visto l'art. 10, lettere *b*) e *c*) della legge 14 febbraio 1963, n. 60, concernente la determinazione del contributo dovuto alla Gestione case per lavoratori;

Visto l'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1957, n. 818, portante le norme di attuazione e di coordinamento della legge 4 aprile 1952, numero 218;

Sentito il Comitato speciale per gli assegni familiari;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

Art. 1.

Agli effetti della commisurazione dei contributi dovuti all'Istituto nazionale della previdenza sociale, all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, nonchè all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie ed alla Gestione case per lavoratori, le retribuzioni medie per il personale tavoleggiante retribuito a percentuale dipendente dai pubblici esercizi di Bari e Provincia, sono determinate nelle misure stabilite nella tabella allegata al presente decreto.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 28 febbraio 1964

Il Ministro: BOSCO

Tabella delle retribuzioni medie mensili per il personale tavoleggiante retribuito a percentuale, dipendente da pubblici esercizi di Bari e Provincia.

Categorie del personale	Categorie degli esercizi	
	1ª e 2ª	3ª e 4ª
a) Settore caffè - bars		
1ª Categoria	47.000	40.000
2ª Categoria	38.000	36.000
3ª Categoria	31.000	28.000
b) Settore trattorie e ristoranti		
1ª Categoria	52.000	45.000
2ª Categoria	44.000	40.000
3ª Categoria	35.000	30.000

Note:

Le retribuzioni medie, sopra determinate, s'intendono comprensive del rateo di gratifica natalizia e quelle di cui al settore *b*), trattorie e ristoranti, del valore convenzionale del vitto.

Per il personale occupato negli esercizi posti nei Comuni con popolazione inferiore ai 30.000 abitanti, le retribuzioni di cui sopra s'intendono ridotte del 10 %.

Visto, *il Ministro*: BOSCO

(3418)

DECRETO MINISTERIALE 31 marzo 1964.

Composizione del Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Ragusa.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto l'art. 21 della legge 29 luglio 1957, n. 634, modificato dalla legge 18 luglio 1959, n. 555, e dalla legge 29 settembre 1962, n. 1462, concernente la costituzione dei Consorzi di sviluppo industriale;

Visti gli articoli 6 e 10 dello statuto del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Ragusa approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 aprile 1963, n. 791;

Viste le designazioni della Cassa per il Mezzogiorno e del Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Ragusa;

Sentito il Presidente del Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno;

Decreta:

Art. 1.

Il Collegio dei revisori dei conti del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Ragusa, per il triennio 1963-1965, è composto come segue:

Baradà dott. Stefano, revisore effettivo, con funzioni di presidente e Prudenzi dott. Adamo, revisore supplente, designati dal Ministero dell'industria e del commercio;

Crocchiolo avv. Giuseppe, revisore effettivo, e Longhotti dott. Alessandro, revisore supplente, designati dalla Cassa per il Mezzogiorno;

Savarino rag. Vincenzo, revisore effettivo, e Di Paola dott. Nunzio, revisore supplente, designati dal Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Ragusa.

Art. 2.

Il Consiglio generale del Consorzio per il nucleo di sviluppo industriale di Ragusa determinerà le indennità spettanti ai componenti del predetto Collegio dei revisori.

Roma, addì 31 marzo 1964

Il Ministro: MEDICI

(3419)

DECRETO COMMISSARIALE 29 febbraio 1964.

Composizione del Consiglio provinciale di sanità di Trento.

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
NELLA REGIONE TRENTINO ALTO-ADIGE

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 257, sulla disciplina degli organi consultivi del Ministero della sanità;

Visto il proprio decreto n. 9305/Gab. dd. 27 agosto 1961, relativo alla nomina del Consiglio provinciale di sanità di Trento, per il triennio 1961-63;

Ritenuta la necessità di procedere alla rinnovazione del medesimo, per la scadenza del termine previsto dall'art. 12 del sopracitato decreto del Presidente della Repubblica;

Viste le designazioni fatte dagli Ordini e Collegi sanitari e dagli Istituti previdenziali;

Sentito il medico provinciale di Trento;

Visto l'art. 76, n. 3 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Decreta:

Il Consiglio provinciale di sanità per il triennio 1964-66 è composto come segue:

Presidente:

il Commissario del Governo o chi ne fa le veci.

Componenti:

il medico provinciale;

il veterinario provinciale;

il presidente del Tribunale di Trento;

l'ingegnere capo del Genio civile;

il capo dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

il capo dell'Ispettorato del lavoro;

l'ufficiale medico militare in attività di servizio più elevato in grado, residente in Trento;

l'ufficiale sanitario del comune di Trento;

Bonomi dott. Giovanni, medico condotto;

i direttori delle Sezioni medico-micrografia e chimica del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi;

Bassetti Giuseppina, presidente dell'Ospedale infantile provinciale di Trento;

Fontana dott. Alfredo, direttore sanitario dell'Ospedale di Santa Chiara in Trento;

Cagliari dott. Lino, direttore sanitario dell'Ospedale infantile provinciale di Trento;

Allegri prof. dott. Annibale, primario medico;

Bertola prof. dott. Leo, primario chirurgo;

Bovo prof. dott. Guerrino, medico chirurgo;

Marchesoni prof. dott. Mario, medico chirurgo;

Nicolaj prof. dott. Pietro, medico pediatra;

Armellini avv. Alcide, esperto in materia amministrativa;

Marconi arch. Pietro e Dolzani ing. Giulio, esperti in ingegneria sanitaria urbanistica ed edilizia ospedaliera;

d'Anna dott. Carlo, rappresentante dell'Ordine dei medici;

Tamanini dott. Carlo, rappresentante dell'Ordine dei farmacisti;

Ghedina dott. Cesare, rappresentante dell'Ordine dei veterinari;

Pellegrini Renato, rappresentante del Collegio delle ostetriche;

Eccel Giuseppina, rappresentante del Collegio infermiere assistenti sanitarie e vigilatrici d'infanzia;

Rosati dott. Bruno, rappresentante dell'I.N.P.S.;

Rogger dott. Paolo, rappres. dell'I.N.A.I.L.;

Zini dott. Massimiliano, rappresentante della Cassa provinciale mutua di malattia.

Le funzioni di segretario saranno disimpegnate dal direttore di sezione del Ministero della sanità dott. Carmelo Vella.

Trento, addì 29 febbraio 1964

Il Commissario del Governo: BIANCHI

(3368)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1963

Con decreto ministeriale in data 9 aprile 1964, il comune di Canosa di Puglia (Bari), viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 10.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1963 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(3424)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio professionale

La dott.ssa Maria Di Giorgi, nata a Militello in Val di Catania (Catania) il 9 dicembre 1931, ha dichiarato di avere smarrito il certificato di abilitazione provvisoria all'esercizio della professione di chimico rilasciatole dall'Università di Catania il 4 febbraio 1958.

Se ne dà notizia ai sensi degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo alla Università di Catania.

(3420)

MINISTERO DELLE FINANZE

Delimitazione di zone agrarie della provincia di Agrigento colpite da eventi naturali di carattere eccezionale

Con decreto interministeriale in data 6 febbraio 1963, integrativo del decreto in data 22 maggio 1962, sono state delimitate, a norma della legge 21 luglio 1960, n. 739, le zone agrarie della provincia di Agrigento colpite nell'anno 1962 da eventi naturali di carattere eccezionale, comprese nel territorio dei comuni di Agrigento, Alessandria della Rocca, Bivona, Burgio, Calamonaci, Caltabellotta, Camastra, Campobello di Licata, Canicattì, Cattolica Eraclea, Cianciana, Favara, Lampedusa e Linosa, Licata, Lucca Sicula, Menfi, Montallegro, Montevago, Naro, Palma Montechiaro, Porto Empedocle, Ravanusa, Realmonte, Ribera, Sambuca di Sicilia, Santa Margherita Belice, Sciacca, Siculiana e Francavilla Sicula.

Con lo stesso decreto è stato autorizzato nelle zone delimitate dei nominati Comuni lo sgravio delle imposte, sovrimposte ed addizionali sui redditi dominicali ed agrari per l'anno 1962.

(3382)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa « Dell'Agricoltore », con sede in Filetto di Villafranca (Massa Carrara).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 2 aprile 1964, il dott. Mario Azzari è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa « Dell'Agricoltore », con sede in Filetto di Villafranca (Massa Carrara), già messa in liquidazione coatta amministrativa con decreto in data 5 novembre 1963, in sostituzione del dott. Ugo Ferrari, rinunciatario.

(3380)

Sostituzione del liquidatore della Società cooperativa agricola « Latteria Sociale di Mariano Comense ed Uniti », con sede in Mariano Comense (Como).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 2 aprile 1964, il rag. Emidio Tuia, viene nominato, ai sensi dell'art. 2545 del Codice civile, liquidatore della Cooperativa in oggetto, già posta in liquidazione con delibera dell'assemblea straordinaria del 27 gennaio 1946, in sostituzione del dott. Ero Simonetti, deceduto.

(3299)

Approvazione dello statuto della Cassa di soccorso per il personale dipendente addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione della Società autoservizi Ortigia, con sede in Augusta.

Con decreto 24 febbraio 1964, del Ministro per il lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato approvato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale addetto agli autoservizi di linea extraurbani in concessione della Società autoservizi Ortigia, con sede in Augusta.

(3301)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione del nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Paestum, con sede in Capaccio Scalo (Salerno).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e per le foreste n. 13280/11342 in data 9 aprile 1964, è stato approvato, con modificazioni, ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, il nuovo testo dello statuto del Consorzio di bonifica di Paestum, con sede in Capaccio Scalo (Salerno) deliberato dal Consiglio dei delegati in data 27 maggio 1963.

(3421)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Approvazione di un progetto di variante al piano di ricostruzione di Isernia, relativo all'allargamento del corso Marcelli nel tratto compreso tra piazza Andrea d'Isernia e piazza Concenzione.

Con decreto ministeriale 9 aprile 1964, n. 172, è stato approvato un progetto di variante al piano di ricostruzione del comune di Isernia relativo all'allargamento del corso Marcelli nel tratto compreso tra piazza Andrea d'Isernia e piazza Concezione, vistato in una planimetria in scala 1:500.

Per l'esecuzione delle opere di cui al cennato progetto è assegnato lo stesso termine di validità del piano di ricostruzione originario che — ai sensi della legge 21 dicembre 1955, n. 1357 — continuerà ad avere efficacia fino alla data di entrata in vigore del piano regolatore generale.

(3381)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

PROVVEDITORATO REGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE PER LA LOMBARDIA MILANO

Approvazione del piano di zona del comune di Sondrio

Con decreto provveditoriale in data 6 aprile 1964, n. 6355, respinti i ricorsi presentati, è stato approvato il piano di zona del comune di Sondrio, redatto ai sensi e per gli effetti della legge 18 aprile 1962, n. 167, unitamente al programma di fabbricazione.

(3401)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 75

Corso dei cambi del 17 aprile 1964 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,95	624,95	624,99	625 —	625 —	624,95	625 —	624,95	624,95	624,95
$ Can.	578,23	578,20	578,35	578,15	577,75	578,25	578,18	578,25	578,25	578,25
Fr. Sv.	144,60	144,78	144,84	144,7925	144,60	144,58	144,80	144,60	144,63	144,72
Kr. D.	90,60	90,61	90,61	90,61	90,60	90,59	90,6025	90,60	90,61	90,61
Kr. N.	87,42	87,43	87,42	87,435	87,40	87,42	87,4175	87,45	87,43	87,43
Kr. Sv.	121,54	121,58	121,62	121,58	121,50	121,51	121,60	121,55	121,58	121,58
Fol.	173,24	173,24	173,27	173,26	173,25	173,26	173,25	173,25	173,23	173,23
Fr. B.	12,55	12,552	12,5525	12,553	12,55	12,55	12,555	12,55	12,55	12,55
Franco francese	127,53	127,54	127,55	127,55	127,57	127,54	127,55375	127,52	127,53	127,53
Lst.	1749,01	1749,10	1749 —	1749,075	1749,25	1748,99	1749,20	1749 —	1749,05	1749,15
Dm. occ.	157,24	157,24	157,27	157,245	157,25	157,24	157,255	157,25	157,23	157,25
Scell. Austr.	24,19	24,20	24,195	24,19375	24,15	24,20	24,193	24,20	24,19	24,19
Escudo Port.	21,81	21,81	21,80	21,815	21,90	21,81	21,805	21,80	21,81	21,81

Media dei titoli del 17 aprile 1964

Titolo	Valore
Rendita 5 % 1935	108,70
Redimibile 3,50 % 1934	94,70
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	81,05
Id. 5 % (Ricostruzione)	96,05
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	90,65
Id. 5 % (Città di Trieste)	90,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	90,375
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1965)	98,875
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	98,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	98,625
Id. 5 % (» 1° aprile 1969)	98,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1970)	99,025
Id. 5 % (» 1° gennaio 1971)	99,05
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	97,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 17 aprile 1964

Valuta	Cambio
1 Dollaro USA	625 —
1 Dollaro canadese	578,165
1 Franco svizzero	144,796
1 Corona danese	90,606
1 Corona norvegese	87,426
1 Corona svedese	121,59
1 Fiorino olandese	173,255
1 Franco belga	12,554
1 Franco francese	127,552
1 Lira sterlina	1749,137
1 Marco germanico	157,25
1 Scellino austriaco	24,193
1 Escudo Port.	21,81

MINISTERO DELLA SANITÀ

Autorizzazione alla Croce Rossa Italiana ad istituire il corso di abilitazione alle funzioni direttive presso la propria scuola-convitto per infermiere professionali « Elena d'Aosta » di Napoli.

Con decreto n. 300.7.11.51/2-1172 in data 12 marzo 1964 del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, la Croce Rossa Italiana è stata autorizzata ad istituire il corso di abilitazione alle funzioni direttive presso la propria scuola-convitto per infermiere professionali « Elena d'Aosta » di Napoli.

(3371)

Autorizzazione all'Istituto nazionale della previdenza sociale ad istituire una scuola-convitto professionale per infermiere, in Sondalo (Sondrio).

Con decreto n. 300-7.11.7711.2627 in data 20 marzo 1964, del Ministro per la sanità di concerto con il Ministro per la pubblica istruzione, l'Istituto nazionale della presidenza sociale è stato autorizzato ad istituire una scuola-convitto professionale per infermiere denominata « Maria Alessandria e Marisa Simonelli, con sede in Sondalo (Sondrio), via 1° Maggio.

(3372)

CONSORZIO DI CREDITO PER LE OPERE PUBBLICHE

Sorteggio, per il rimborso, dei titoli rappresentanti obbligazioni 5 % Serie speciale « Piano per lo sviluppo della agricoltura » - 1ª Emissione.

Si notifica che il giorno 11 maggio 1964, con inizio alle ore 9, presso la sede del Consorzio di credito per opere pubbliche, via Quintino Sella, 2, Roma, si procederà:

in ordine alle obbligazioni 5 % Serie speciale « Piano per lo sviluppo dell'agricoltura » - 1ª Emissione:

alla estrazione a sorte di:
n. 1.655 titoli di L. 50.000
» 849 » » 250.000
» 7.266 » » 500.000

in totale n. 9.770 titoli per il complessivo valore nominale di L. 3.923.500.000.

Alle suddette operazioni potrà assistere il pubblico.

Con successiva notificazione saranno pubblicati i numeri dei titoli sorteggiati.

Roma, addì 13 aprile 1964

Il presidente: ODORIZZI

(3489)

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

OPERA NAZIONALE PER GLI INVALIDI DI GUERRA

Concorso per l'esecuzione di un affresco nel salone delle cerimonie della Casa nazionale per i grandi invalidi di guerra « Principe Simone Abamelek Lazarew », sita in Galiuzzo (Firenze).

E' indetto un concorso per l'esecuzione di un affresco nel salone delle cerimonie della Casa nazionale per i grandi invalidi di guerra « Principe Simone Abamelek Lazarew », sita in Galluzzo (Firenze).

L'affresco si deve ispirare al sacrificio compiuto, alla serenità ritrovata nella Casa, al risorgere di una nuova vita.

Le dimensioni sono le seguenti: larghezza m. 5, altezza m. 3.

I concorrenti dovranno far pervenire alla predetta Casa, nel termine di sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando, un bozzetto a colori delle dimensioni di un quinto del vero.

Ciascun concorrente non può presentare che un solo bozzetto contraddistinto da un motto, trascritto su un foglio in cui sia illustrato con brevi cenni il significato figurativo dell'affresco, chiuso in una busta sigillata indirizzata alla suddetta Casa da unirsi al bozzetto medesimo.

Inoltre, a parte, dovrà essere rimesso all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, sede centrale, piazza Adriana n. 2, Roma, in busta chiusa sigillata, un foglio dove siano riportati il motto, le generalità del concorrente ed il suo indirizzo.

Il giudizio sui lavori è demandato ad apposita Commissione la quale formerà una graduatoria.

Al primo classificato, il quale dovrà eseguire l'affresco secondo il bozzetto presentato ed eventuali suggerimenti della Commissione giudicatrice, sarà corrisposta la somma di lire 3.500.000 a titolo di premio, compenso e rimborso spese ripartita nelle seguenti misure:

un quinto alla comunicazione dell'esito del concorso;

un quinto alla consegna del cartone dell'affresco;

gli altri tre quinti ad avvenuta esecuzione dell'affresco entro il termine del 30 novembre 1964.

Entro tre mesi dalla data di comunicazione dell'esito del concorso, il primo classificato dovrà consegnare un cartone dell'affresco delle dimensioni minime di un metro quadrato ed un particolare a buon fresco delle dimensioni di m. 0,50 x 0,50.

Il vincitore del concorso potrà essere ospitato presso la Casa nazionale per gli invalidi di guerra del Galluzzo (Firenze) per la durata necessaria alla completa esecuzione dell'affresco.

Il secondo ed il terzo classificato avranno un premio a titolo di rimborso spese, rispettivamente di L. 300.000 e di L. 200.000. I rispettivi bozzetti diverranno proprietà dell'Opera nazionale per gli invalidi di guerra.

I candidati non premiati dovranno ritirare a loro cura e spese i propri elaborati presso la suddetta Casa e non avranno diritto ad alcun rimborso a qualsiasi titolo.

Il presidente: PASTORINO

(3417)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per esami e per titoli a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Vista la legge 8 luglio 1926, n. 1178, e successive modificazioni concernenti l'ordinamento della Marina militare;

Visto l'art. 7 del regio decreto 4 aprile 1939, n. 902;

Vista la legge 18 dicembre 1952, n. 2386, concernente il riordinamento dei ruoli, quadri organici e nuovi limiti di età per la cessazione dal servizio permanente effettivo, degli ufficiali di Marina e successive modificazioni;

Visto il decreto presidenziale 24 giugno 1954, n. 368, concernente le norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali;

Vista la legge 18 febbraio 1963, n. 165, sul riordinamento dei ruoli degli ufficiali in servizio permanente effettivo della Marina militare;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esami e per titoli a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo.

Il concorso avrà luogo nella località ed alla data che saranno determinate con successivo provvedimento e comunicate in tempo utile, con avviso personale, ai concorrenti.

Art. 2.

Potranno essere ammessi al concorso i laureati in medicina e chirurgia che abbiano ottenuto l'abilitazione all'esercizio professionale a norma delle vigenti disposizioni e che non abbiano superato l'età di 30 anni alla data di scadenza del termine stabilito nel successivo art. 5 del presente bando per la presentazione della domanda.

Art. 3.

I concorrenti dovranno soddisfare alle seguenti condizioni:

a) essere cittadini italiani;

b) risultare di buona condotta pubblica e privata;

c) avere l'attitudine fisica richiesta per il servizio incondizionato militare marittimo, la quale sarà accertata mediante visita sanitaria, a cui i concorrenti saranno sottoposti prima dell'inizio degli esami.

L'altezza ed il perimetro toracico non debbono essere inferiori rispettivamente a m. 1,65 ed a m. 0,83 e dovranno inoltre, essere tra loro in conveniente rapporto così da dare sicuro affidamento dell'indice di robustezza armonica del soggetto.

Il potere visivo deve essere non inferiore a 10/10 in un occhio ed a 4/10 nell'altro a rifrazione corretta; è tollerata la miopia non superiore alle 4 diottrie e l'ipermetropia non superiore alle 5 diottrie, e se vi è astigmatismo dovrà essere di grado tale che la miopia e la ipermetropia totale non sia superiore rispettivamente alle 4 e 5 diottrie nel meridiano peggiore.

La sensibilità cromatica da accertarsi con le lane colorate e con le tavole pseudocromatiche deve essere normale.

La funzione auditiva deve essere normale; la percezione della voce afona deve avvenire ad un minimo di 8 metri di distanza in un orecchio ed a 5 nell'altro.

Saranno causa di inidoneità i disturbi della parola (dislalia. disartria) anche lievi.

Contro il risultato di tale visita non sono ammessi ricorsi nè domande di visite superiori.

Art. 4.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati, oltre che per motivi razziali come stabilito dall'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25:

a) di due anni nei riguardi degli aspiranti che siano coniugati alla data in cui scade il termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

b) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima;

c) di cinque anni:

1) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni di guerra 1940-1943 o della guerra di liberazione;

2) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943;

3) per i cittadini aventi il loro domicilio in territorio di confine che, in conseguenza di avvenimenti di carattere bellico o politico, siano stati costretti ad allontanarsene e non possono farvi ritorno;

4) per i profughi dell'Africa italiana di cui al decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, ed alla legge 4 marzo 1952, n. 137;

5) per coloro che appartengono alle altre categorie assimilate ai combattenti, in base alle vigenti disposizioni.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se per esse sia successivamente intervenuta amnistia, indulto o commutazione.

I limiti di età, stabiliti nel precedente art. 2, sono elevati inoltre:

a 39 anni:

a) per i combattenti ed assimilati decorati al valor militare o promossi per merito di guerra;

b) per i capi di famiglia numerosa ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, costituita da almeno sette figli viventi compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Le maggiorazioni di cui sopra sono cumulabili fra di loro, purchè complessivamente il candidato non superi il 40° anno di età alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda di ammissione.

Art. 5.

La domanda di ammissione al concorso, redatta su carta bollata da L. 200, secondo l'allegato schema, dovrà pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

La domanda indirizzata al Ministero della difesa-Marina, oltre al nome e cognome del candidato, dovrà contenere le seguenti indicazioni e dichiarazioni:

a) la data, il luogo di nascita ed il luogo di residenza attuale del candidato;

b) il possesso della cittadinanza italiana;

c) il Comune ove il candidato è iscritto nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

d) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali in corso;

e) specificare la data, la sede ed il voto di laurea nonchè la data e la sede della conseguita abilitazione professionale;

f) la posizione nei riguardi del servizio militare;

g) la lingua o le lingue straniere nelle quali desidera sostenere l'esame e gli esami facoltativi previsti nell'art. 4 delle istruzioni allegate, specificandone i relativi titoli;

h) preciso recapito e indirizzo della famiglia con l'obbligo di notificare le successive eventuali variazioni.

Nel caso che il candidato abbia diritto agli aumenti dei limiti di età previsti per i coniugati, con o senza prole, o per i vedovi con prole, dovrà farne menzione nella domanda di ammissione al concorso, specificando il numero dei figli viventi.

Del pari il candidato dovrà notificare l'eventuale possesso dei requisiti che diano diritto ai benefici per i combattenti e per i colpiti dalle leggi razziali di cui al precedente art. 4.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante.

Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dello ufficio nel quale essi prestano servizio.

Alla domanda dovranno essere unite:

1) una fotografia recente del candidato, formato tessera, a mezzo busto, su fondo bianco, applicata su carta da bollo da L. 200 sulla quale il candidato stesso dovrà apporre la propria firma. La firma e la fotografia dovranno essere autenticate da un notaio;

2) i titoli scientifici — in triplice copia — e di carriera indicati dal candidato come nella precedente lettera *g*) e previsti dagli articoli 13 e 15 (lettere *a*), *b*) e *c*) delle allegate « Istruzioni ».

Art. 6.

Non saranno ammessi al concorso i candidati che avranno fatto pervenire la domanda con la fotografia non attenendosi tassativamente alle norme indicate nel precedente art. 5.

Non saranno presi in considerazione i titoli scientifici e di carriera che non perverranno alla Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici del Ministero della difesa-Marina entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Il Ministro per la difesa può escludere, con decreto motivato, dal concorso, quei concorrenti che non risultassero in possesso di uno dei requisiti richiesti.

Art. 7.

La Commissione esaminatrice è nominata dal Ministro per la difesa ed è composta come segue:

Presidente: Un ufficiale ammiraglio o un ufficiale generale medico;

Membri: Due ufficiali superiori medici o, qualora il presidente sia un ufficiale ammiraglio, un ufficiale generale medico ed un ufficiale superiore medico, due professori della Facoltà di medicina e chirurgia delle Università o, primari di ospedali;

Segretario (senza voto): Un funzionario della carriera direttiva amministrativa del Ministero della difesa-Marina con qualifica non inferiore a consigliere di 1ª classe.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Art. 8.

L'esame di concorso si svolgerà secondo le istruzioni e il programma annessi alla presente notificazione.

Art. 9.

I concorrenti che supereranno le prove orali dovranno far pervenire al Ministero della difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico, nel termine perentorio di 15 giorni da quello di affissione dell'elenco degli idonei nell'albo della sede di esami i documenti prescritti, in regola col bollo, per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nella nomina.

Art. 10.

I candidati utilmente collocati in graduatoria saranno invitati dal Ministero a far pervenire, entro il termine perentorio di giorni 20 dalla data della lettera di comunicazione, i seguenti documenti in carta legale:

1) certificato di cittadinanza italiana;

2) certificato di godimento dei diritti politici;

3) estratto del registro degli atti di nascita (non certificato di nascita);

4) certificato di stato libero, se trattasi di celibe o di vedovo, stato di famiglia, se di ammogliato.

I vincitori del concorso che otterranno la nomina a tenente, se ammogliati, dovranno entro il termine di due mesi dalla nomina chiedere l'assentimento per il matrimonio contratto.

Sarà revocata la nomina del vincitore del concorso che non avrà ottemperato alla disposizione del precedente comma o non avrà ottenuto l'assentimento;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) documento attestante la posizione militare del concorrente (copia dello stato di servizio o estratto matricolare, per gli ufficiali, copia del foglio matricolare o estratto del foglio matricolare per i sottufficiali od i militari; certificato di esito di leva per i rivedibili ed i riformati; certificato di iscrizione nelle liste di leva, per i giovani che appartengano a classe non ancora chiamata alla leva);

7) originale o copia autenticata ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 1957, n. 678, del titolo di studio indicato nel precedente art. 2;

8) certificato attestante la conseguita abilitazione professionale;

9) statino dei punti riportati nei singoli esami sia universitari che di abilitazione all'esercizio professionale.

Agli effetti dell'eventuale elevazione dei limiti di età di cui all'art. 2, i candidati dovranno ottemperare a quanto segue:

a) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241, ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa provvista di marche da bollo da L. 200, di cui alla circolare n. 5000 del 1° gennaio 1953 dello Stato Maggiore dell'Esercito, o quella di cui alla circolare n. 27200 del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina, ovvero quella di cui alla circolare n. 202860 dell'8 luglio 1948 dello Stato Maggiore dell'Aeronautica.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i parti-

giani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti Commissioni locali o dalla apposita Commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari o militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare:

b) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, su carta da bollo da L. 200, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio il candidato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 14 febbraio 1946, n. 27;

c) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire la attestazione, su carta da bollo da L. 200, prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro *ad interim* per l'Africa italiana 10 giugno 1948, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1948 ed ai fini dell'applicazione dei benefici di cui alla legge 27 febbraio 1958, n 130, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

d) i profughi dai territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, nonchè i profughi dai territori sui quali, in seguito al trattato di pace, è cessata la sovranità dello Stato italiano, i profughi dai territori esteri ed i profughi da zone del territorio nazionale colpite dalla guerra che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) su carta da bollo da L. 200 ed ai fini dell'applicazione di cui alla legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Ispettorato del lavoro, da cui risulti lo stato di disoccupazione;

e) i profughi dai territori ceduti allo Stato jugoslavo con il trattato di pace e dalla zona *B* del territorio di Trieste di cui all'art. 1 della legge 27 febbraio 1958, n. 130, dovranno presentare, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti dall'art. 1 della legge stessa, un certificato su carta da bollo da L. 200, rilasciato dall'Opera per l'assistenza ai profughi giuliani e dalmati, attestante il riconoscimento della qualifica di profugo e lo stato di disoccupazione;

f) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra e i promossi per merito di guerra e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale per merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto e del documento di concessione;

g) coloro che siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, su carta da bollo da L. 200;

h) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dal certificato di stato di famiglia, ai fini dell'applicazione dei benefici previsti a loro favore dalle vigenti disposizioni, che la famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

I documenti indicati ai numeri 1), 2), 4) e 5) dovranno essere di data non anteriore di tre mesi a quella della comunicazione di cui al primo comma del presente articolo.

I concorrenti, ufficiali di complemento in servizio temporaneo o impiegati dello Stato di ruolo in servizio, sono esonerati dall'obbligo di presentare i documenti di cui ai nn. 1), 2) e 5) salvo l'obbligo di dimostrare con apposito documento, rilasciato dalle competenti autorità, l'attuale posizione di ufficiale o di impiegato in servizio.

Non è ammesso fare riferimento a documenti presentati presso altre Amministrazioni dello Stato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di concedere un ulteriore termine per la regolarizzazione dei documenti presentati che non fossero conformi alle prescrizioni del bando.

Art. 11.

La classificazione degli idonei sarà fatta per ordine di merito come risulterà dai punti ottenuti.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed all'art. 38 della legge 8 luglio 1926, n. 1178 e successive modificazioni.

Art. 12.

I vincitori del concorso, per ottenere la nomina a tenente, dovranno contrarre arruolamento volontario nel Corpo equipaggi militari marittimi con ferma di anni sei a decorrere dalla nomina stessa.

Art. 13.

I vincitori del concorso, assunti in servizio con la nomina di tenente medico, saranno inviati a seguire un corso di integrazione tecnico professionale e di istruzione militare e marinaresca presso la Scuola di sanità militare marittima della durata di non oltre quattro mesi.

Art. 14.

Copie della presente notificazione, con le Istruzioni ed i programmi di esame annessi, potranno essere richiesti alle Direzioni degli ospedali militari marittimi di La Spezia, Taranto, Venezia ovvero al Ministero difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico e alla Direzione generale di sanità militare marittima.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 1° marzo 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 aprile 1964
Registro n. 20 Difesa-Marina, foglio n. 154. — MANAI

Istruzioni e programmi per il concorso di ammissione a tenente medico nel Corpo sanitario militare marittimo

ISTRUZIONI GENERALI

Art. 1.

L'ammissione nel Corpo sanitario militare marittimo col grado di tenente medico ha luogo esclusivamente a seguito di concorso per esami che comprendono:

1) prove obbligatorie;
2) prove facoltative.

Art. 2.

Le condizioni per l'ammissione al concorso sono quelle stabilite dal decreto di notificazione del concorso stesso.

Art. 3.

Le prove obbligatorie sono costituite da:

Patologia speciale medica: prova scritta;
Patologia speciale chirurgica: prova scritta;
Semeiotica e clinica medica: prova orale;
Semeiotica e clinica medica: prova pratica;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova orale;
Semeiotica e clinica chirurgica: prova pratica;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova orale;
Medicina operatoria e soccorsi d'urgenza: prova pratica.

Le prove di patologia medica, chirurgica, semeiotica e clinica medica, semeiotica e clinica chirurgica si svolgeranno secondo le istruzioni speciali, articoli 19 e 20; quelle di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza secondo l'art. 21 e le tesi relative.

Art. 4.

Le prove facoltative sono costituite da:

esame d'igiene navale;
esame di lingue estere;
esame dei titoli scientifici;
esame dei titoli di carriera.

Art. 5.

Compiute le viste mediche, saranno lasciati liberi i candidati dichiarati non idonei, ai quali il Ministero istituirà appena possibile i titoli ed i documenti personali trasmessi per l'ammissione al concorso.

Art. 6.

Successivamente, la Commissione in seduta privata prenderà visione degli incartamenti dei candidati e dal presidente saranno prestabiliti i relatori dei titoli scientifici, dei quali sarà distribuita una copia a ciascun esaminatore.

Art. 7.

Di ciascuna seduta il segretario redigerà il processo verbale, che letto ed approvato, sarà firmato dai componenti la Commissione.

Art. 8.

Il criterio complessivo della *idoneità alla nomina* sarà tratto unicamente dalle prove obbligatorie.

Le prove facoltative concorreranno però (articoli 13, 14, 15, 16 e 17) a stabilire la graduatoria fra i candidati già riusciti idonei nelle prove obbligatorie.

Art. 9.

Al termine di ciascuna seduta di esame, la Commissione procederà, a porte chiuse, alle votazioni: dapprima a quella segreta per l'idoneità col sistema delle palline bianche (idoneità) e nere (non idoneità), e poi a quella palese per l'assegnazione *dei punti di merito*.

Per la votazione palese di merito, ogni membro darà il proprio voto in armonia col risultato della votazione segreta, sia essa ad unanimità, o solo a maggioranza, disponendo ciascuno di venti punti: da 0 a 9 per i non dichiarati idonei o da 10 a 20 per i candidati dichiarati idonei.

Nelle due votazioni i primi a votare saranno i membri civili che fanno parte della Commissione: dopo voteranno i membri militari, in ordine inverso di anzianità.

Art. 10.

Per essere ammessi alle prove orali e pratiche i candidati dovranno aver superato entrambe le prove scritte, che avranno luogo in due giorni successivi. Al termine della correzione e valutazione delle prove scritte sara affisso l'elenco degli approvati per ordine di merito, secondo la media aritmetica dei voti riportati da ciascuno nelle due prove.

I candidati, nel frattempo lasciati liberi saranno direttamente informati dell'esito, e quelli ammessi alle prove orali invitati a presentarsi alla data stabilita dalla Commissione.

L'ordine con cui dovranno svolgersi le successive prove orali e pratiche obbligatorie sarà stabilito, volta per volta, dal presidente della Commissione, in rapporto alle speciali esigenze del momento.

Art. 11.

I candidati ammessi alle prove orali e pratiche che in una di esse non avranno raggiunto l'idoneità perdono il diritto di presentarsi ai successivi esami. Successivamente, appena possibile a cura del Ministero, saranno loro restituiti i titoli inviati con la domanda d'ammissione al concorso.

I candidati che, qualunque ne sia la causa non si presentino a qualche prova, sono considerati rinunciatari e quindi esclusi dalle eventuali ulteriori prove di esame.

Art. 12.

Ultimate le prove obbligatorie sarà compilata la graduatoria finale di merito in base alla somma dei punti riportati in ognuna delle prove scritte e delle prove orali e pratiche, divisa per cinque. Saranno dichiarati idonei i candidati che avranno riportato una media finale non inferiore a 96.

Art. 13.

Sono titoli scientifici i lavori originali a stampa, sperimentali o di osservazione clinica (per quelli svolti in collaborazione deve essere chiaramente indicata nel lavoro la partecipazione data dal candidato).

Su tali lavori la Commissione, prima di pronunciarsi, sentirà il giudizio dei relatori nominati dal presidente fin dalla prima seduta.

Per la votazione sui titoli scientifici ogni esaminatore dispone da zero a tre punti, per ciascuno di questi titoli.

Art. 14.

La prova facoltativa di lingue estere si svolgerà con le norme di cui alle disposizioni speciali. Per la votazione ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Alla Commissione esaminatrice, in sostituzione di due membri civili ordinari, sarà aggregato un professore della lingua su cui verte l'esame, scelto tra quelli che abbiano insegnamento governativo.

Per l'esame facoltativo di igiene navale ogni esaminatore dispone da zero a tre punti.

Art. 15.

Si procederà quindi all'esame dei titoli di carriera:

a) i diplomi di specializzazione conseguiti per esami dopo corsi di perfezionamento ufficiali presso Cliniche e Istituti universitari;

b) gli attestati dell'esito favorevole di altri concorsi sostenuti per esami dal candidato;

c) i certificati ufficiali per incarichi professionali lodevolmente disimpegnati almeno per un anno, o frazione di anno superiore a sei mesi, presso Enti militari, o Ospedali Marina e subordinatamente delle altre forze armate. Istituti scientifici o Enti statali o parastatali.

Per la votazione sui titoli di carriera ogni esaminatore dispone da zero a otto punti, per il complesso di questi titoli.

Art. 16.

Ultimate le prove facoltative la Commissione compilerà la graduatoria di merito facendo la somma dei punti riportati da ciascun candidato in ogni singola prova, divisa per cinque.

Art. 17.

La graduatoria definitiva sarà data dalla somma della votazione media riportata da ciascun candidato nelle graduatorie finali delle prove obbligatorie e facoltative.

A parità di punti si applicheranno le disposizioni previste dal secondo comma dell'art. 11 del bando.

La graduatoria finale sarà quindi resa pubblica con i punti da ciascun candidato riportati nelle varie prove obbligatorie e in quelle facoltative.

Art. 18.

Il presidente della Commissione, ad esami ultimati, trasmetterà al Ministero, in tanti plichi suggellati e da lui controfirmati:

1) il risultato della visita medica effettuata ai candidati prima degli esami;

2) i processi verbali delle sedute con i relativi stati delle singole votazioni e quello generale riepilogativo delle votazioni stesse con la classifica dei dichiarati idonei;

3) i lavori scritti di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica;

4) i titoli scientifici originali;

5) le ricevute di quei candidati che abbiano ritirati i loro incartamenti e titoli.

ISTRUZIONI SPECIALI E PROGRAMMI

Art. 19.

Per le prove scritte di patologia speciale medica e di patologia speciale chirurgica si seguiranno le seguenti norme:

Il tema da svolgere per iscritto, sia di patologia speciale medica che di patologia speciale chirurgica, sarà estratto a sorte fra tre che la Commissione formulerà ciascuna volta, seduta stante, sull'argomento fornito da capitoli di un trattato *delle materie d'esame, aperto in tre punti a mezzo di una* stecca da un candidato.

Il tema sarà dettato dal segretario della Commissione, e sarà svolto contemporaneamente da tutti i concorrenti entro quel limite di tempo che avrà stabilito la Commissione, ma che non dovrà superare le otto ore, e sotto la continua vigilanza *di almeno due membri della Commissione.*

Non è permesso ai candidati di avere con sè libri o manoscritti o pubblicazioni di qualsiasi specie, e neppure carta da scrivere, dovendo il lavoro, a pena di nullità, essere scritto esclusivamente su carta fornita dalla Commissione, portante il timbro di ufficio e la firma del segretario.

Compiuto il lavoro ciascun candidato, senza apporvi la propria firma o altro contrassegno, lo ripiegherà e chiuderà in una busta unitamente ad altra di minore formato, debitamente chiusa, nella quale avrà messo un foglio con il proprio nome, cognome e paternità. Quindi chiusa anche la busta più

grande la consegnerà ai membri presenti della Commissione i quali appongono sulla busta stessa il timbro di ufficio e la propria firma.

Nella busta il candidato ha l'obbligo di chiudere la bozza dello scritto; nel caso l'abbia fatto, senza apporvi la firma.

La firma del candidato non verrà scoperta dalla Commissione se non dopo la lettura di tutti i temi e dopo aver ultimato le votazioni di idoneità e di merito di ciascun lavoro.

Art. 20.

Per le prove orali e pratiche di semeiotica e clinica medica e chirurgica valgono le seguenti norme:

In ogni seduta la Commissione dopo aver stabilito il numero dei candidati da esaminare e disposto perchè essi siano appartati in maniera da non poter in alcun modo comunicare con l'esterno, sceglierà il caso clinico da sottoporre all'esame del candidato dopo aver registrata la diagnosi e stabilito il tempo concesso.

I candidati che hanno sostenuto l'esame saranno ancora tenuti appartati in altro locale fino a quando la prova non sia stata effettuata da tutti quelli chiamati per la stessa seduta.

Ciascuna prova clinica risulta in tre parti:

a) osservazione del malato, per la quale l'esaminando dovrà dimostrare cognizione completa dei vari mezzi d'indagine clinica, metodo e precisione d'osservazione. Potrà prendere appunti, e visione dei referti di laboratori eseguiti e ritenuti necessari.

La durata sarà stabilita dalla Commissione e non supererà il termine massimo di trenta minuti.

b) esposizione orale metodica dei sintomi rilevati, illustrazione della conclusione diagnostica alla quale il candidato sarà pervenuto, della prognosi e della terapia.

La Commissione potrà rivolgere al candidato domande su tutto quanto può avere attinenza al caso in esame e nella valutazione terrà prevalentemente conto del metodo di esame diretto dell'ammalato, seguito dal candidato.

Art. 21.

Per l'esame orale e pratico di medicina operatoria e soccorsi d'urgenza valgono le seguenti norme:

a) la Commissione convocherà per ogni seduta il numero dei candidati che dovranno sostenere la prova;

b) il candidato, estrarrà a sorte una delle seguenti tesi, ed eseguirà le operazioni a quella corrispondente, nel tempo fissato in precedenza dalla Commissione;

c) risponderà alle domande che la Commissione potrà rivolgergli sulla anatomia della regione interessata dall'atto operatorio e sul metodo operatorio seguito, illustrandone i vantaggi in confronto con altri;

d) risponderà alle domande sugli altri argomenti contenuti nella tesi d'esame, che la Commissione gli rivolgerà;

e) le tesi che non potranno più essere eseguite su cadavere disponibile saranno escluse dall'urna.

TESI

1) Nozioni generali sull'anestesia per inalazione. Emorragia. Generalità sulle suture dei tessuti. Soccorsi di urgenza nelle fratture. Disarticolazione metacarpo - falangea del pollice.

2) Trasfusione di sangue e plasma. Generalità sulle ferite dei tessuti molli. Trattamento dello shock traumatico. Allacciatura dell'arteria poplitea.

3) Rachianestesia. Ustioni e loro trattamento. Ritenzione urinaria acuta e suo trattamento. Allacciatura della arteria femorale nel triangolo di Scarpa.

4) Trattamento dei flemmoni in generale e di quello della mano in particolare. Generalità sul trattamento delle lussazioni. Allacciatura dell'arteria ascellare alla 3ª posizione.

5) Anestesia locale e tronculare. Primi soccorsi nei traumi aperti e chiusi del torace. Sindrome addominale acuta. Allacciatura dell'arteria omerale al 3º medio.

6) Generalità sull'allacciatura delle arterie. Metodi di rianimazione; puntura intracardiaca. Primi soccorsi nei traumi cranio-cerebrali. Allacciatura dell'arteria femorale nel canale di Hunter.

7) Asfissia per annegamento. Anestesia generale endovenosa. Primo trattamento dei congelati. Principali avvelenamenti da sostanze organiche ed inorganiche. Tracheotomia.

Art. 22.

Per l'esame facoltativo di igiene navale saranno rivolte dalla Commissione domande sui seguenti argomenti:

Ambiente navale esterno;

Ambiente navale interno;

Ventilazione — Condizionamento — Riscaldamento a bordo delle navi;

Igiene dell'alimentazione — Razione alimentare del marinaio;

Controllo igienico dei principali alimenti;

Approvvigionamento idrico della nave;

Metodi di potabilizzazione dell'acqua;

Il lavoro subacqueo: fisiologia e patologia del lavoro dei palombari e sommozzatori;

Difesa del personale dalle malattie infettive;

Profilassi internazionale.

Art. 23.

Le prove facoltative di lingue estere constano di esperimento orale, che avrà la durata di dieci minuti e consisterà in una conversazione nella lingua in cui cade l'esame, o in una traduzione, a prima vista, di un brano scelto dal professore, dall'italiano nella lingua estera di cui si sostiene la prova.

Roma, addì 1º marzo 1964

Il Ministro: ANDREOTTI

Modello di domanda su carta da bollo da L. 200.

Al Ministero della Difesa-Marina - Direzione generale degli ufficiali e dei servizi militari e scientifici - Divisione stato giuridico. — ROMA

Io sottoscritto . . . .
nato a . . . . (provincia di . . . .)
il . . . . appartenente al Distretto militare (o Capitaneria di porto) di . . . . . . residente a (1) . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . . n. . . ., chiedo di essere ammesso al concorso per esami e per titoli a venti posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo di cui alla *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 18 aprile 1964.

All'uopo dichiaro sotto la mia responsabilità:

di essere cittadino italiano;

di essere celibe (o ammogliato con o senza prole, o vedovo con o senza prole, con diritto o meno agli aumenti dei limiti di età) (2);

di essere iscritto nelle liste elettorali del Comune di . . . . (3) . . . .;

di non aver riportato condanne penali, nè di aver procedimenti penali in corso (4);

di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso l'Università di . . . . nell'anno accademico . . . . . . con la votazione di . . :

di aver conseguito l'abilitazione professionale in data . . . . presso l'Università di . . . . ;

di trovarmi nella seguente posizione militare (5) . . . .

Dichiaro altresì di voler sostenere gli esami facoltativi seguenti . . . . ed allego, giusta art. 5, n. 2, del bando di concorso, i titoli scientifici e di carriera appresso elencati . . . .

Allego una fotografia debitamente bollata ed autenticata.

. . . . . ., li . . . .
(data)

Firma . . . .
(per esteso, cognome e nome leggibile)

Visto per l'autenticità della firma (6) . . . .

---

(1) Luogo di residenza, qualora la residenza della famiglia del concorrente non corrisponda con la residenza del concorrente stesso, occorre precisare anche il recapito della famiglia.

(2) Specificare il numero dei figli viventi.

(3) In caso di non iscrizione o cancellazione, indicare i motivi.

(4) In caso contrario indicare le eventuali condanne riportate, la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emanato, oppure l'autorità presso la quale è pendente il procedimento.

(5) Indicare se l'aspirante abbia soddisfatto o meno agli obblighi di leva ed in caso affermativo specificare l'Arma ed il Corpo di appartenenza. Precisare altresì se egli sia in possesso o meno dei requisiti che diano diritto ai benefici previsti per i combattenti, in caso negativo l'aspirante dovrà specificare i motivi, precisando se sia stato giudicato « rivedibile » o « riformato » alla visita medica di leva.

(6) Firma del segretario comunale del Comune di residenza del concorrente, o di un notaio. Per i candidati dipendenti statali è sufficiente il visto del capo ufficio e per i militari in servizio è sufficiente il visto del comandante di Corpo.

(3439)

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito dei vincitori del concorso per esami a settanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 1 del mese di gennaio 1964 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 25 febbraio 1964, il decreto ministeriale 22 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 22 novembre 1963, registro n. 37 Finanze, foglio n. 145 che approva la graduatoria generale di merito e dei vincitori del concorso per esami a settanta posti di vice procuratore in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto dell'Amministrazione provinciale delle tasse e imposte indirette sugli affari, indetto con decreto ministeriale 18 agosto 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 17 novembre 1961.

(3274)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per esami a sessantotto posti di applicato aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette, uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, indetto con decreto ministeriale 13 luglio 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 1 del mese di gennaio 1964 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 25 febbraio 1964, il decreto ministeriale 28 ottobre 1963, registrato alla Corte dei conti il 2 dicembre 1963, registro n. 38 Finanze, foglio n. 122 che approva la graduatoria generale di merito del concorso per esami a sessantotto posti di ufficiale aggiunto in prova nel ruolo della carriera esecutiva dell'Amministrazione provinciale delle dogane e imposte indirette (Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione), indetto con decreto ministeriale 13 luglio 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 239 del 25 settembre 1961.

(3275)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale di merito del concorso per titoli a quindici posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1961.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che il supplemento straordinario n. 3 al Bollettino ufficiale n. 1 del mese di gennaio 1964 del Ministero delle finanze, ha pubblicato in data 25 febbraio 1964, il decreto ministeriale 9 novembre 1963, registrato alla Corte dei conti il 10 dicembre 1963, registro n. 39 Finanze, foglio n. 297, che approva la graduatoria generale di merito dei vincitori e degli idonei del concorso per titoli a quindici posti di commesso in prova nel ruolo della carriera del personale ausiliario dell'Amministrazione periferica delle dogane e delle imposte indirette, per il reclutamento di personale avente conoscenza della lingua tedesca, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1961, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 13 giugno 1962.

(3273)

MINISTERO DEL TESORO

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria del concorso a sessanta posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 marzo 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà avviso che il supplemento straordinario n. 3 del Bollettino ufficiale del Ministero del tesoro in data 13 aprile 1964 pubblica il decreto ministeriale 29 febbraio 1964, registrato alla Corte dei conti il 26 marzo dello stesso anno, registro n. 9, foglio n. 193, che approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori e gli idonei del concorso per esami a sessanta posti di vice ragioniere e vice segretario in prova nel ruolo della carriera di concetto dei servizi centrali della Ragioneria generale dello Stato, indetto con decreto ministeriale 11 marzo 1963.

(3434)

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a duecentonovantacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle Ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 21 marzo 1963.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel supplemento straordinario n. 3 del Bollettino ufficiale, del 13 aprile 1964, del Ministero del tesoro, sono state pubblicate le graduatorie dei vincitori e degli idonei del concorso per esami a duecentonovantacinque posti di vice ragioniere in prova nel ruolo della carriera speciale di concetto delle ragionerie provinciali dello Stato, indetto con decreto ministeriale 21 marzo 1963.

(3435)

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.